

‘Il tempo del diritto e il tempo dei bambini’

Relazione conclusiva al congresso di Matera in data 25.11.2023

Valeria Montaruli

Premessa. I minori e il fattore tempo.

Il fattore tempo costituisce un fondamento assiologico nella tutela dei minori, in quanto pone l'attenzione sul difficile contemperamento tra le tappe evolutive dell'infanzia e dell'adolescenza e i tempi delle procedure (scanditi dalle esigenze di lavorazione della macchina giudiziaria e prima ancora della rete dei servizi) e nelle quali va assicurata la garanzia dei tempi del contraddittorio con le parti genitoriali e con il rappresentante processuale del minore.

Heidegger¹ attribuisce un profondo significato filosofico alla dimensione del tempo correlato all'essere, ovvero all'esserci, che è connesso al nostro modo di stare al mondo e di costruire relazioni e significati. L'esserci si manifesta nel divenire, nella dimensione temporale. Il tempo non è oggettivo, identico per tutti, ma è una dimensione dell'anima. A volte sembra scorrere veloce, altre volte non passa mai. Anche l'età cambia la percezione del tempo. Il tempo sembra passare lentamente nell'infanzia, ma le principali tappe evolutive nella vita umana si svolgono nel primo ventennio, se non nei primi anni, o addirittura mesi di vita di un bambino. L'infanzia è 'il tempo del bambino che gioca a dadi'² e impone il rispetto della dimensione ludica del bambino, in una proiezione dal *puer* che ha tempo, ma non esperienza, al *senex*, che ha esperito, ma ha meno tempo. E allora come coniugare il tempo dell'età evolutiva, così mutevole e denso di cambiamenti, con il tempo freddo e spesso burocratico delle procedure? E come coniugare questo tempo con la durata necessaria al compimento degli interventi di supporto e di recupero del nucleo familiare, e delle necessarie valutazioni relative alla costruzione del progetto di vita del bambino?

¹ Ci si riferisce all'opera M. HEIDEGGER, *Essere e tempo*, Oscar Mondadori, 2021

² Cfr. E. RESTA, *‘Per un diritto fraterno’*, lectio magistralis tenuta al congresso organizzato dall'AIMMF a Matera, in data 24 novembre 2023.

Scrive Vitrano³: “ *Esiste un tempo degli individui e un tempo del sistema giustizia e servizi, spesso però questi due tempi sembrano disaccoppiarsi nella logica delle asincronie autarchiche*”. Questa dissinergia appare particolarmente dannosa se parliamo di minori e di famiglie, perché gli interventi intempestivi possono essere non solo inutili, ma anche nocivi, se non rispondono più ai bisogni delle persone.

Nell'antichità i greci usavano due termini diversi per definire il tempo: Chronos per indicare lo scorrere dei minuti (e quindi la sua natura quantitativa) e Kairos per indicare la natura qualitativa dello stesso, ovvero l'abilità di fare la cosa giusta al momento opportuno e quindi di elaborare una strategia di intervento calibrata sul caso concreto. Occorre dunque accordare il tempo dell'intervento a quello della persona, fermarsi quando il lavoro di ristrutturazione dei rapporti familiari è ancora *in fieri*, procedere quando i bisogni evolutivi del bambino richiedono nuovi contesti.

2 - Il fattore tempo nel rito Cartabia.

Il fattore tempo assume un ruolo centrale nella valutazione tempestiva del pregiudizio nelle procedure *de potestate*, nell'accertamento dello stato di abbandono, nel percorso di recupero delle capacità genitoriali, nella attesa di interventi protettivi efficaci, nella costruzione di legami familiari riparativi in ambito civile e nella necessità di favorire la più rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale.

La riforma processuale, nell'unificare i riti in materia di famiglia e minorile, ha sottovalutato le notevoli differenze tra questi due istituti, con il rischio di creare nel settore minorile delle sfasature rispetto ai tempi imposti dalle esigenze di tutela dei minori. La funzione stessa dei procedimenti in materia di famiglia, che è quella di composizione di conflitti tra parti, non appare agevolmente conciliabile con la privazione di una o di entrambe della responsabilità genitoriale, per ragioni che spesso hanno un'origine diversa e comunque non assimilabile a una dialettica, anche accesa, di coppia. I procedimenti *de potestate*, afferenti a ipotesi gravi di inadeguatezza genitoriale e di pregiudizio per il minore, che possono sfociare in

³ Cfr. F. VITRANO, *Questioni aperte nella dichiarazione dello stato di adottabilità: la prospettiva del neuropsichiatra dell'età evolutiva*, in questa Rivista, n. 1/2022, 41 ss.

provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale e determinare *medio tempore* l'adozione di provvedimenti urgenti di messa in sicurezza del minore (si pensi alla ricorrenza di gravissimi fatti di abuso o maltrattamento intra - familiare), non presentano stringenti elementi di connessione con i caratteri di conflittualità, pur accesa, che connotano le vicende di separazione e di divorzio. I procedimenti *de potestate* sono infatti attivati su iniziativa del PMM in relazione a situazioni di pregiudizio che spesso accomunano entrambi i genitori, i quali sovente neppure si costituiscono nei procedimenti, vanificando la *ratio* dei numerosi termini stabiliti dalla riforma per lo scambio di memorie.

Nello sviluppo diacronico degli interventi a sostegno del minore, vi è un passaggio tra la fase pre – processuale, scandita dagli interventi di sostegno del nucleo familiare, autonomi dal procedimento, ma che possono essere sollecitati dal giudice prima dei provvedimenti giudiziari o a chiusura del procedimento, la segnalazione all'AG quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore;

e gli interventi di cui all'art. 2, 3, 4 della legge n. 184/1983: affidamento familiare (consensuale o giudiziale), collocamento in comunità. Segue, il più delle volte su ricorso del Pubblico Ministero, l'apertura del procedimento *de potestate*, che, ante-riforma, presentava i caratteri di duttilità propri delle procedure cosiddette di 'volontaria giurisdizione', con i necessari innesti imposti dal principio del contraddittorio e dell'adeguata rappresentanza processuale del minore, mentre le procedure iniziate dal 1.3.2023 sono in parte irrigidite dalle scansioni del rito unificato Cartabia, pur con il temperamento della forte officiosità dell'intervento del giudice relativamente ai diritti indisponibili.

Rispetto alle criticità conseguenti a tali modifiche normative, le prassi interpretative elaborate dai tribunali per i minorenni stanno comunque trovando i necessari adeguamenti imposti dalle esigenze di tutela del benessere dei minori. Nella fase della trattazione e dell'istruttoria possono innestarsi, in uno svolgimento diacronico scandito da una pluralità di provvedimenti provvisori, monitoraggi e accertamenti istruttori, che sono prodromici rispetto al complesso passaggio relativo

alla valutazione del recupero delle capacità genitoriali e delle relazioni familiari, i cui esiti possono essere la ricomposizione della vicenda portata all'attenzione dell'AG minorile, ovvero la formulazione di una prognosi di irreversibile irrecuperabilità del tessuto familiare, con conseguente apertura della procedura di abbandono.

Nuovi e interessanti sviluppi applicativi sono stati elaborati in materia di **provvedimenti indifferibili, provvisori e temporanei** e rispetto all'ambito applicativo dei **reclami**, cui la riforma Cartabia ha cercato di porre un argine. Siamo in attesa dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Cassazione sollevato dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, che è stato dichiarato ammissibile, sicché avremo a breve un'importante indicazione nomofilattica in materia⁴.

Un elemento propulsivo e fortemente evolutivo valorizzato dalla riforma Cartabia è il ruolo del **curatore speciale** del minore, che è immanente nei procedimenti *de potestate* e che viene dotato anche di poteri sostanziali. Si sta opportunamente investendo da parte dell'Avvocatura⁵, nella formazione specializzata di queste importanti figure, che sono chiamate a un dialogo diretto con il minore (essendo sancito il dovere del suo ascolto anche al di fuori della sede procedimentale) e a interfacciarsi con le altre parti del procedimento e con la rete dei servizi socio – territoriali, nella difficile opera di ricostruzione dei legami familiari e nella tutela del benessere psico – fisico del minore. Riveste, dunque, un ruolo tecnico di rappresentante processuale del minore, ma nello stesso tempo svolge un ruolo di facilitatore del dialogo nel procedimento. E' un importante interlocutore degli operatori sociali nella fase dell'indagine psico – sociale e un attore nella disciplina dell'attuazione. L'efficace esercizio di questo importante e delicato ruolo è essenziale nella declinazione del fattore tempo, potendo questa figura avere un ruolo di stimolo della tempestività degli interventi.

- *3 - Il fattore tempo e il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.*

⁴ Cfr. Trib. Min. Lecce, ordinanza di rinvio pregiudiziale del 12 settembre 2023 con n. 86/2023.

⁵ Cfr. intervento introduttivo nella giornata del 24.11.2023 al Convegno di Matera della Consiglieria del CSM avv. D. Bianchini.

La rigida suddivisione tra la sezione distrettuale, che opera in forma prevalentemente collegiale e con la presenza dei giudici onorari (salvo che per le competenze monocratiche previste in sede penale) e le sezioni circondariali, che operano in composizione monocratica e senza l'apporto dei giudici onorari, ripropone le rilevanti difformità esistenti tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Appare non condivisibile, come è stato in più sedi denunciato dai magistrati minorili⁶, l'attribuzione al giudice monocratico di tutta la materia *de potestate*, comprensiva dei procedimenti relativi a fattispecie gravissime e tali da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché l'assunzione di provvedimenti incisivi e urgenti ai sensi dell'art. 403 c.c., come gli allontanamenti dei minori. Questa soluzione, che priva il giudice delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, e che la stessa Corte costituzionale e della Cassazione, oltre che la normativa eurounitaria⁷ e, di recente, la Risoluzione del Consiglio di Europa del 5 aprile 2022 (P9 – TA 2022(0104), hanno più volte ritenuto un valore, si tradurrà inevitabilmente nel rischio di assumere decisioni non adeguatamente ponderate, ovvero che, a fronte di situazioni gravissime, non siano adeguatamente incisive.

Non può non segnalarsi l'evidente depauperamento del ruolo dei giudici onorari, il cui apporto viene escluso proprio nella materia *de potestate*, in cui è fondamentale la formazione multidisciplinare. Questa impostazione si tradurrà inevitabilmente nella lievitazione degli incarichi di CTU, mentre comunque il giudice monocratico è lasciato solo nel delicato processo decisionale, in cui prezioso si rivela,

⁶ Cfr. lettera AIMMF alla Ministra Cartabia del 14 marzo 2022 e comunicato sui Decreti attuativi del 16 settembre 2022.

⁷ La presenza dei giudici onorari nei procedimenti minorili è stata più volte ricordata come necessaria dalla normativa europea (Linee Guida del Consiglio di Europa del 2010 sulla giustizia a misura di minore), e dalle sentenze della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 15 luglio 1983, n.222, n. 31 maggio 2001, n. 172, 4 novembre 2003, n.330, 12 gennaio 2015, n. 1, 6 luglio 2020, n.139) e della Cassazione (la Cassazione ha definito “proattivo” il ruolo del giudice minorile,” inteso a sperimentare tutte le possibilità di successo del progetto e ad approntare le modifiche che si rendano a tal fine necessarie nel corso della sua attuazione”- Cass.15.7.2014 n.16175, Cass.7.10.2014 n.21110). Si erano pronunciati in favore del mantenimento della collegialità, i due ordini del giorno Camera ordine del giorno n. 9/3289/25 (Dep. Lattanzio, Siani, Di Giorgi, Verini, Bazoli, Lepri, Ruggiero, Grippa) e 9/3289/35 (dep. Palmisano, D'Orso).

nell'esperienza dei tribunali per i minorenni, l'apporto dei giudici onorari.

Dal punto di vista numerico e delle tempistiche, l'esautoramento dalle attribuzioni istruttorie e dall'ascolto del minore dei GO, determinerà un notevole rallentamento dei tempi dei procedimenti, ponendo i tribunali medio – grandi nell'impossibilità di funzionare. Considerando la proporzione magistrati – giudici onorari e la circolare che consente ai giudici onorari 2 o 3 presenze a settimana per mezze giornate, stimando che per ogni magistrato gli onorari lavorano 10,5 mezze giornate, ovvero un'intera settimana lavorativa al mese, per rimpiazzare il loro lavoro sarà necessario un aumento delle piante organiche non previsto dalla riforma. Si è così opportunamente concluso: *“Né il prezioso ruolo del giudice onorario nel processo potrà essere rimpiazzato dalla sua nuova veste di giudice onorario esperto dell'UPP, dotato di incombenze collaterali rispetto al procedimento, consistenti in compiti di mero ausilio del giudice, per lo più mansioni di natura burocratica, che potranno contribuire (salvi non auspicabili aggiramenti della norma) solo in misura limitata ad alleviare il gravoso carico del giudice monocratico e ad accelerare i tempi delle procedure”*⁸.

Dagli interventi nella tavola rotonda 'Giustizia e welfare', in particolare quello della rappresentante del Ministero, è emerso un quadro preoccupante circa la carenza di risorse di magistrati e di personale amministrativo necessarie a disegnare le piante organiche del TPMF, in considerazione anche della ristrettezza dei tempi previsti per l'attuazione del Tribunale unico.

Allo stato il legislatore, con gli svariati interventi normativi milleproroghe⁹ emessi da ultimo, consapevole della catastrofe che si determinerebbe depauperando i tribunali del lavoro dei giudici onorari, sta procrastinando nel tempo la possibilità del loro pieno utilizzo nell'attività istruttoria e nell'ascolto del minore.

Il fattore tempo nel procedimento di abbandono.

⁸ Cfr. L. VILLA, *I tempi e i costi della risposta di giustizia a seguito della riforma del processo civile e ordinamentale*, in questa Rivista, n. 2/2022, 180 ss.

⁹ L'ultimo decreto milleproroghe 2024 proroga tale possibilità sino alla data di cui all'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 149/2022", ovvero al 24.10.2024.

Con riferimento alle procedure di abbandono, i relatori della tavola rotonda *‘Il tempo, la responsabilità delle scelte e il loro impatto sui minori. Prospettive e pratiche concrete’* hanno fatto riferimento, nella prospettiva del tempo e al suo impatto sulla effettività della tutela dei minori in difficoltà, alla più recente giurisprudenza della Cedu e della Cassazione, con particolare attenzione agli indirizzi giurisprudenziali in tema di mantenimento dei rapporti dell’adottato con la famiglia di origine. L’esito del procedimento di adottabilità non è più univoco verso l’adozione legittimante, interruttiva dei rapporti con la famiglia di origine, ma può strutturarsi nella veste alternativa dell’adozione mite, in applicazione evolutiva dell’art. 44 lett. d) della legge 184/83, e dare adito a nuove forme di adozione aperta, che conservino i rapporti di fatto con la famiglia di origine, pur nell’ambito del contenitore giuridico dell’adozione legittimante.

Fertile, ma non esente da criticità, è il confronto tra giurisprudenza di merito e di legittimità. La tutela dell’interesse del minore viene vissuta dal giudice di merito nello sviluppo diacronico relativo al procedimento *de potestate* che sia esitato nella procedura di adottabilità, attraverso articolati percorsi di valutazione e tentativi di recupero. Le Corti di Appello, nel loro lavoro di rivalutazione, aprono spesso alle sopravvenienze, così rischiando di determinare ulteriori ritardi e incertezze nella definizione del progetto di vita del minore. Si corre il rischio di sopravvalutare l’incidenza della CTU che, essendo un utile strumento di valutazione scientifica della capacità genitoriale e delle relazioni, mai può soppiantare il convincimento del giudice di merito, che deve fondarsi su un’articolata valutazione dei fatti, come è stato opportunamente sottolineato dalla Cassazione¹⁰.

La recente giurisprudenza della **Corte di Cassazione** si muove sul duplice binario della valutazione rigorosa della coerenza e adeguatezza motivazionale relativa alla sussistenza dello stato di abbandono, secondo i presupposti della grave e irreversibile incapacità genitoriale, come declinati nel tempo, e della

¹⁰ Cfr. Cass. civ. sez. I, 18 settembre 2023, n. 26743, Cass. civ. sez. I, 8 agosto n. 24088. Cfr. anche l’autorevole pronuncia, emessa in un caso di violenza domestica, da Cass. civ. Se. Un., 17 novembre 2021, n. 35110, che privilegia l’attenta valutazione dei elementi fattuali a fondamento della valutazione sulla sussistenza dello stato di abbandono.

valorizzazione della pluralità dei modelli adottivi, la cui praticabilità deve essere valutata dal giudice di merito, fermo restando il principio più volte affermato dell'autonomia e infungibilità della declaratoria di adottabilità rispetto al procedimento di cui all'art. 44 lett. d) della legge n. 184/1983¹¹.

Si afferma, infatti, che il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione cd. piena o legittimante, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante. La diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all'esito degli stessi impedisce che nell'ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna decisione che faccia applicazione della l. n. 184 del 1983, art. 44¹².

Vi è dunque, almeno in parte, consonanza con gli importanti principi sono elaborati in materia dalla **giurisprudenza**

¹¹ Cfr. Cass. civ. sez. I, 25 gennaio 2021, n.1476, in *Foro it.* 2021, 6, I, 2055 e Cass. civ. sez. I, 13 febbraio 2020, n.3643, in *Guida al diritto* 2020, 18, 53.

¹² Cfr. Cass. civ. sez. I, 1 luglio 2022, n.21024, Cass. civ., sez. I 19 settembre 2023, n. 26791 e Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 2023, n. 40308, con la quale è stato rigettato il ricorso del PG contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 13 aprile 2021 che confermava la pronuncia di adozione i casi particolari emessa al fine di salvaguardare il rapporto tra i minori e la madre naturale.

CEDU¹³. Viene ricordata¹⁴ una recente pronuncia¹⁵ che stabilisce che la necessità di molto tempo per il recupero delle capacità genitoriali non è ragione sufficiente per adottare una misura così “radicale” come l’adozione piena. Tale interpretazione pare sconfessare l’impostazione tradizionale del diritto positivo e della giurisprudenza di merito italiana, sulla base dei riferimenti testuali contenuti negli artt. 2, 8, 15 della legge n. 184/1983 e della consolidata interpretazione che ha sempre valorizzato il presupposto della valutazione in concreto dei tempi necessari al recupero delle competenze genitoriali, in relazione alle esigenze evolutive del minore. Si ricorda inoltre che: 1) molte decisioni stigmatizzano inefficienze del sistema giudiziario e dei servizi, come rotture frettolose dei rapporti con i genitori o ritardi, ragionevole durata dei procedimenti, difetto del contraddittorio, mancato accertamento dello stato di salute del genitore con perizia, mancanza di azioni positive per rimuovere situazioni di vulnerabilità; 2) vi è una lettura sempre più restrittiva dei presupposti dello stato di abbandono (solo violenza e abusi), con esclusione di condotte omissive e scarsa considerazione dei tempi evolutivi del minore. Altro aspetto critico è l’affermazione della prevalenza dell’adozione in casi particolari sull’adozione legittimante, con rischio di confusioni e ingerenze. Invero, il rischio cui andiamo incontro con il nuovo orientamento delle supreme corti è un abbassamento del livello

¹³ Cfr. le seguenti pronunce: CEDU Todorova c. Italia 13 gennaio 2009 ric. 33932/06, in un caso in cui la madre aveva optato per il parto anonimo, chiedendo tuttavia solo dopo quattro giorni dallo stesso, di riflettere sul riconoscimento nonché di essere ascoltata dal giudice; CEDU, Zhou c./Italia, sentenza 21 gennaio 2014, ric. N. 33773/2011, che ha valorizzato la prassi dell’adozione mite; CEDU 12 luglio 2018 (D’Acunto e Pignataro c. Italia), ric. N. 6350/13, in cui la Corte ha condannato l’Italia per l’ingiustificata rottura del legame familiare in un caso in cui la madre era stata a seguito di consulenza ritenuta borderline, con personalità fragile e tendente alla depressione e che pensava più agli animali che ai propri figli. Di tenore simile cfr. CEDU, 13 ottobre 2015, SH contro Italia, in un caso in cui l’AG nazionale non aveva tenuto conto delle indicazioni del consulente per cercare un recupero della relazione madre – minore. Si segnala anche la sentenza CEDU 22 giugno 2017 - Ricorso n. 37931/15 - Causa Barnea e Caldararu c. Italia, in cui la Corte ha ritenuto che l’Italia avesse violato il diritto dei ricorrenti alla vita familiare, in un caso in cui sussisteva un solido rapporto affettivo tra la minore e la famiglia di origine. Analoghi principi sono affermati nella sentenza della CEDU del 16 luglio 2015 - Ricorso n. 9056/14 - Akinnibosun c. Italia, nel caso di un genitore sottoposto a detenzione, ma non autore di maltrattamenti. Grande rilievo ha avuto la pronuncia CEDU Grand Chambre, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben ed altri c. Norvegia (Ricorso n. 37283/13). Nel caso di specie, la Corte riconosce che “le autorità interne non hanno cercato di compiere un vero e proprio esercizio di bilanciamento tra gli interessi del minore e quelli della sua famiglia biologica” non essendosi poste davvero l’obiettivo di favorire il ricongiungimento familiare.

¹⁴ Cfr. in senso critico lo studio di J. LONG, *Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti dell’adottabilità del minorenne: luci e ombre*, in questa Rivista, 1/2022, 30 ss., confluito nell’intervento dell’Autrice al congresso di Matera.

¹⁵ Corte Edu 20 gennaio 2022 D.M. e N. c. Italia, ricorso 60083/19, par. 90.

di tutela delle persone di età minore¹⁶. L'ambito dell'adozione piena si restringerebbe infatti sostanzialmente ai soli casi di abusi e maltrattamenti conclamati, oltre che ai casi di abbandono di bambini piccolissimi per i quali non si siano sviluppati rapporti affettivi con i genitori.

L'aumento delle adozioni in casi particolari in situazioni di completa e definitiva inadeguatezza dei genitori alla crescita del minore (ma di esistenza di rapporti affettivi significativi) metterebbe molti minori nella difficile situazione di doversi relazionare con famiglie di origine valutate completamente inadatte a crescerli ma a loro giuridicamente legate (si pensi alla disciplina degli alimenti). Facile è, inoltre, prevedere una diminuzione del numero di famiglie affidatarie e adottive, tenuto conto della difficile disponibilità ad accettare situazioni di genitorialità condivisa¹⁷.

La giurisprudenza EDU e a seguire la Cassazione, hanno invero valorizzato la cosiddetta 'adozione mite', basata su un'interpretazione evolutiva avviata con una sperimentazione del Tribunale per i Minorenni di Bari e oggetto di studio dell'Università barese¹⁸. Lo studio evidenziava la necessità, per la riuscita del percorso, di una costante opera di sostegno da parte dei servizi, anche nel post -adozione, segno della necessità di un'opera costante di supporto, che richiede tempi congrui, al fine di integrare la complessità delle dinamiche relazionali insite in questo percorso. La difficoltà del mantenimento di plurimi rapporti familiari è evidenziata dal fatto che, nella grande maggioranza dei casi, i bambini non conservano rapporti con la famiglia di origine, salvo che con i fratelli, per loro scelta. Rispetto agli altri adottati, questi bambini parevano più sereni, anche se, rispetto ai minori in adozione chiusa, presentavano una maggiore insicurezza nell'attaccamento.

L'adozione mite può dunque rappresentare un'opportunità solo in casi particolari, nei quali sussistano legami che nell'interesse del minore vanno salvaguardati, e vi sia la concreta possibilità

¹⁶ Cfr. J. LONG, *op. cit.*, 30 ss.

¹⁷ Così L. LONG, *op. cit.*, 30 ss.

¹⁸ Cfr. R. CASSIBBA, *Mantenere i rapporti con la famiglia di origine è sempre un vantaggio? Le risposte di una ricerca empirica su adozione aperta e adozione legittimante*, relazione tenuta al convegno organizzato dall'AIMMF a Matera, in data 25.11.23.

di costruire rapporti tra le due famiglie, di provenienza e adottiva, essendo altrimenti preferibile il binario dell'adozione legittimante, nella sua declinazione dell'adozione aperta, che si andrà ad esaminare.

Alla luce degli evidenziati limiti dell'adozione mite, va dunque salutata con favore l'interpretazione in chiave evolutiva dell'art. 27 della legge n. 184/1983, che è stata consacrata dalla bella sentenza della **Corte costituzionale** del 20 settembre 2023, n.183¹⁹. La Corte è stata adita con rinvio pregiudiziale dalla Cassazione²⁰ convinta – a differenza dei diffusi e risalenti orientamenti della giurisprudenza di merito²¹ - dell'impossibilità allo stato di un'erosione del fondamento assiologico dell'adozione legittimante nell'accezione di 'seconda nascita' del minore. La Corte costituzionale, ha ritenuto la conformità dell'art. 27 comma 3 della legge n. 184/83, secondo una lettura costituzionalmente orientata, agli artt. 3 , 30 e 117 in relazione all'art. 8 CEDU. L'articolata motivazione contiene i seguenti passaggi.

- Il primo livello argomentativo parte da una lettura coordinata delle disposizioni contenute nella legge n. 184/1983, il cui impianto si fonda sul principio generale per cui l'adozione legittimante corrisponde a una 'seconda nascita' che, in ragione della irreversibile irrecuperabilità della famiglia di origine, recide ogni rapporto con la stessa, inserendo ad ogni effetto il minore nella famiglia adottante.
- Il secondo tassello dell'impianto motivazionale adottato nella sentenza della Corte costituzionale in esame è costituito dall'attenta disamina dell'evoluzione della

¹⁹ Cfr. E. LAMARQUE, *Ogni relazione buona in più non è un problema, ma una ricchezza*, 40 ss. in 'Che cos'è l'adozione aperta' a cura di C. SARLI, Vita, n. 184, 'Il punto'. Una valutazione positiva, nella misura in cui la sentenza della Corte costituzionale evita automatismi in un settore così delicato, è stata espressa da J. LONG, *La legge 184 resta, si deciderà caso per caso*, id. 51 ss. Cfr. quanto nel senso della pluralità dei modelli adottivi osservato nella nota di commento di M. RIZZUTI, *Dall'adozione mite ad un'adozione piena ma aperta?* in Fam. e dir., n. 5/2023, 403 ss.

²⁰ Cass. civ., sez. I, ord. 5 gennaio 2023, n. 11.

²¹ Cfr., in giurisprudenza di merito, la sentenza App. Milano, V sez., 8 gennaio 2021, n. 3/2021 che ha dichiarato lo stato di abbandono di alcuni fratelli ed ha disposto il mantenimento dei rapporti con i familiari e sentenza Trib. Min. Torino 19 novembre 2019, n. 157. Cfr. Trib. Min Napoli, 22 marzo 2022, App. Roma, 5 ottobre 2021, Trib. Min. Potenza 16 dicembre 2021, e Trib. Min. Sassari 17 settembre 2021 e Trib. Min Venezia, 15 maggio 2025, pubblicate su Mn. E giusti. N. 1/2022, p. 304 ss. che nella cornice dell'adozione legittimante, hanno consentito il prosieguo dei rapporti con membri della famiglia di origine. In queste pronunce si fa riferimento all'esigenza, che non viene salvaguardata dall'adozione mite, di garantire l'acquisizione di uno *status* pieno di filiazione della coppia adottiva, pur garantendo la possibilità di mantenimento di alcuni rapporti affettivi significativi.

giurisprudenza CEDU e di quella interna, verso la valorizzazione di modelli adottivi plurali e consolidatisi nella prassi, come l'adozione mite e l'adozione aperta.

Si evidenzia, tuttavia, che la Corte costituzionale opportunamente mantiene saldo l'impianto della legge n.184/83 per il quale, nel caso della dichiarazione di adottabilità deve presumersi la conformità all'interesse del minore della rottura dei rapporti di fatto, oltretutto giuridici, con la famiglia di origine. Solo in via residuale, qualora specifici elementi di prova indichino che è nell'interesse dell'adottando, si mantengono i rapporti di fatto, anche con affidamento "ai servizi sociali" dell'"organizzazione degli incontri".

In ambito psicologico, si è espressa una valutazione positiva della pronuncia della Corte, che apre all'adozione aperta nell'ambito di un ventaglio di percorsi che devono essere attentamente vagliati dal giudice, evitando di mitizzare il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, che può essere anche foriero di conflitti e di lacerazioni per il minore, e facendo uso di questa modalità di adozione solo laddove sia davvero per lui benefica²².

In definitiva, la pronuncia della Corte costituzionale rende il modello tradizionale dell'adozione legittimante, non più inteso come 'nuova nascita', compatibile con gli approdi più evoluti della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, in chiave di conservazione dell'impianto della legge n. 184/1983. Tale modello viene, dunque, potenziato, con il probabile effetto di marginalizzare e restituire il fisiologico carattere di residualità al modello di adozione in casi particolari, pur reso duttile attraverso le interpretazioni evolutive dell'art. 44 lett. d) e della sua lacunosa disciplina.

Il tempo degli interventi e dei servizi.

Un particolare sguardo va dedicato alla sempre maggiore **povertà sociale**, alla carenza di strumenti e risorse per contrastarla e alla diversità di situazioni nelle varie zone d'Italia che inevitabilmente impatta con la possibilità di interventi

²² Cfr. M. CHISTOLINI, *Potenzialità e rischi dell'adozione aperta*, in 'Che cos'è l'adozione aperta', p. 23 ss.

giudiziari rapidi e di senso. Il tempo è un elemento chiave nel bilanciamento tra tempestività e rispetto dei tempi dei minorenni: alcune valutazioni o percorsi richiedono qualche giorno o un mese, altri richiedono anni. Questo aspetto rappresenta da sempre una grande sfida oltre che per i magistrati, per chiunque operi nel complesso mondo dell'infanzia e dell'adolescenza²³.

Nella programmazione delle Politiche sociali vi sono diversi step, che si articolano nella valutazione dei bisogni dei minori, nella definizione degli obiettivi, e nella distribuzione delle risorse. Un fattore di criticità può essere rappresentato²⁴ dall'asimmetria e differenziazione nel sistema regionale italiano. Il tema è oltremodo attuale, in quanto le recenti proposte di autonomia differenziata impongono degli interventi per garantire il principio di uguaglianza negli interventi a tutela delle persone.

²³ Cfr. intervento della Garante Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza al convegno del 25 novembre 2023, cit.

²⁴ Cfr. G.M. NAPOLITANO, *Differenziazione e asimmetria nel regionalismo italiano*, relazione tenuta in data 25.11.2023 nel congresso di Matera.